



COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 – Fax. 0827/39380

www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

Ordinanza n. 6 del 23/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA – COVID – 19 – TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA “CORONA VIRUS” - SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI INTERNI ED ESTERNI DEI CONDOMINI.

ILSINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n.45 che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19 applicabili a tutto il territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19";

Visto il DPCM 17/3/2020 n. 18 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID-19";

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale e dell'accertato verificarsi di n.1 caso di positività al Covid 19 sul territorio comunale;

Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha attivato il COC. Al fine di esserne costantemente informato di poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

Si ritiene opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio del contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici ma degli aspetti relativi all'igienicità degli spazi comuni degli edifici condominiali dove c'è maggiore concentrazione di abitanti;

A fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo.

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Considerato che l'art.32 della legge n.833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art.50 comma 5 del D. Lgs.267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

ORDINA

Agli amministratori dei condomini ricadenti nel territorio del Comune di Conza della Campania ed a tutti i proprietari di immobili non aventi amministratore di condominio:

- a) Di procedere tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni, ad interventi di pulizia straordinaria, disinfezione e sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni ad ogni immobile, a valle delle più efficaci operazioni di detersione e disinfezione delle superfici attraverso l'utilizzo di prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dal Ministero della Sanità nel febbraio 2020 e delle indicazioni tecniche del consiglio del SNPA del 18.3.2020;
- b) Di ripetere i suddetti trattamenti con riferimento alla durata dell'efficacia del prodotto, così come consigliato nella scheda tecnica del prodotto utilizzato.

A comprova dell'intervento, ogni amministratore pro-tempore dei condomini/o condomino se non presente amministratore, dovrà trasmettere al Comando di Polizia Municipale del Comune di Conza della Campania una dichiarazione contenente la data dell'intervento, una descrizione sintetica dell'attività svolta e la scheda tecnica di prodotto e relativa dichiarazione della ditta del rispetto di tutte le norme di settore vigenti sia in materia di sicurezza che di impiego per le finalità richieste dalla predetta ordinanza.

Qualora il trattamento sia stato già effettuato nei cinque giorni antecedenti alla presente ordinanza, va comunque trasmesso il rapporto giustificativo.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'albo pretorio del Comune di Conza della Campania e sul sito istituzionale.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella

presente ordinanza.

L'Ufficio responsabile del procedimento: ufficio Tecnico.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri Sant'Andrea di Conza
- A S.E. Il Prefetto di Avellino
- Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 23/03/2020



Il Sindaco
Luigi Ciccone